

Assicurazione Vita mista Rivalutabile in Gestione Separata a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Vittoria InvestiMeglio - Doppio Rendimento - Tar. 220U
Contratto rivalutabile (Ramo I)

Il presente documento è stato redatto in data 04/08/2023
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A, tel +39 02482191, sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo è possibile compilare l'apposito form al seguente link: <https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx>.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2022 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 768.640.866, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 638.721.907.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 635.099.796 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.207.463.916, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 285.794.908 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.034.543.679 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 190,1%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Vittoria InvestiMeglio - Doppio Rendimento (tariffa 220U) è un contratto di assicurazione misto rivalutabile le cui prestazioni sono direttamente collegate alle Gestioni Separate riportate nel KID.

Il prodotto prevede per i primi due anni di contratto il riconoscimento di una garanzia di rendimento minimo del 2% annuo con consolidamento annuale. Tale garanzia di rendimento minimo è a carico della Compagnia.

Successivamente è prevista una garanzia di conservazione del capitale maturato al termine del secondo anno, che sarà riconosciuta solamente alla scadenza del contratto o in caso di decesso dell'Assicurato. La garanzia di conservazione del capitale, operante nei primi due anni di contratto, prevede il consolidamento e l'acquisizione definitiva delle rivalutazioni delle prestazioni.

Tra il terzo anniversario di contratto e la scadenza contrattuale o la data del decesso non è previsto il consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di **prestazioni principali**:

Prestazioni in caso di vita

La prestazione liquidabile a scadenza è pari al maggiore tra:

1. il Capitale assicurato rivalutato annualmente ad un tasso di rendimento del 2% per i primi due anni e successivamente ad un tasso di rendimento pari allo 0,00%;
2. il Capitale assicurato rivalutato annualmente (in positivo o in negativo) in base ai rendimenti delle Gestioni Separate applicati separatamente in ciascuna allocazione di premio.

Prestazioni in caso di decesso

La prestazione liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato è pari al maggiore tra:

1. il Capitale assicurato rivalutato annualmente ad un tasso di rendimento del 2% per i primi due anni e successivamente ad un tasso di rendimento pari allo 0,00%;
2. il Capitale assicurato rivalutato annualmente (in positivo o in negativo) in base ai rendimenti delle Gestioni Separate applicati separatamente in ciascuna allocazione di premio..

Nel caso in cui la data del decesso non coincida con la Ricorrenza Anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato rivalutando "pro-rata temporis" il Capitale Assicurato rivalutato dall'ultima Ricorrenza Anniversaria fino alla Data di decesso.

Il Contraente ha la possibilità di esercitare la seguente **opzione** previste dal contratto:

Conversione in rendita alla scadenza contrattuale

Il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale, al netto delle imposte, potrà essere convertito in una rendita rivalutabile a condizione che l'importo annuo della rendita risulti non inferiore a 3.000,00 euro.

Le opzioni disponibili sono le seguenti:

1. una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
2. una rendita pagabile in modo certo per cinque o dieci anni e successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
3. una rendita annua pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile in misura totale o parziale, a favore di una persona preventivamente designata fino a quando questa è in vita.

I coefficienti di conversione per la determinazione della rendita annua di opzione, le condizioni regolanti l'erogazione e la rivalutazione della stessa saranno quelle in vigore al momento dell'esercizio dell'opzione.

Il Contraente, all'atto della richiesta di liquidazione a scadenza, potrà esprimere la sua intenzione di avvalersi dell'opzione di conversione in rendita, facendone richiesta scritta alla Società.

La rendita annua non può essere riscattata durante il periodo di godimento e viene rivalutata ad ogni Ricorrenza Anniversaria.

I Regolamenti delle Gestioni Separate sono pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com nella sezione Performances.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste esclusioni per le garanzie offerte dalla copertura assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni per i quali non è possibile presentare una richiesta di liquidazione per scadenza contrattuale o per decesso.

La richiesta di liquidazione per riscatto può essere presentata solo dopo che sia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Tutti i pagamenti della Società avvengono a seguito di espressa richiesta scritta da parte degli aventi diritto. La richiesta di liquidazione può essere consegnata all'intermediario di riferimento o essere inviata direttamente alla Società tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Divisione Vita - Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 Milano.

oppure tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo:

vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Alle richieste di liquidazione devono essere allegati i documenti di seguito indicati.

Denuncia di sinistro in caso di decesso

1. Certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;
2. solo nel caso in cui Contraente e Assicurato siano la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari;
3. nel caso esista un testamento, è necessario fornire una copia autentica dello stesso (il codice civile – art. 1920, comma 2 – consente di poter variare la designazione del Beneficiario anche attraverso il testamento);
4. qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.), la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritti;
5. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
6. scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
7. autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS – Common Reporting Standard;
8. codice iban di ogni avente diritto;
9. decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;
10. in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta, sottoscritto dal creditore o dal vincolatario.

	<p>Scadenza contrattuale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritto; 2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto; 3. scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto; 4. autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS e Common Reporting Standard; 5. codice iban di ogni avente diritto; 6. decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci; 7. in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratorio o dal vincolatario. <p>Riscatto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto; 2. scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto; 3. autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS e Common Reporting Standard; 4. codice iban di ogni avente diritto; 5. in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratorio o dal vincolatario. <p>La Società mette a disposizione di chi ne volesse fruire i moduli per le richieste di liquidazione allegati alla documentazione contrattuale.</p> <p>Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Società qualora quelli precedentemente indicati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.</p> <p>Prescrizione</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.</p> <p>Decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute al fondo polizze dormienti che, come richiesto dalla Legge n. 266 del 23/12/2005 (e successive modifiche e integrazioni), è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.</p> <p>Erogazione della prestazione</p> <p>La Società esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione completa di tutta la documentazione sopra indicata. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio di interesse legale.</p> <p>Le richieste di pagamento incomplete delle informazioni o della documentazione comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che, se conosciute, l'Impresa non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, possono comportare l'annullamento del contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni.</p> <p>L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute salvo i casi di non assicurabilità dello stesso.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il contratto è a Premio unico.</p> <p>Il Premio Versato non coincide con il Premio Investito. La parte di Premio Versato trattenuta a fronte dei costi del contratto non concorre pertanto alla formazione del capitale che sarà corrisposto a scadenza, in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di Riscatto Totale. Il Premio dovuto è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato.</p> <p>Il Contratto prevede che, alla sottoscrizione, il Contraente investa nelle Gestioni Separate previste nel KID. Le percentuali di allocazione tra i Fondi a Gestione Separata sono fisse: 50% nel fondo Vittoria Obiettivo Crescita e 50% nel fondo Vittoria Valore Crescente. Il premio netto versato, così ripartito, costituisce complessivamente il Capitale Assicurato.</p> <p>Il versamento del Premio di Perfezionamento viene effettuato direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'intermediario di riferimento mediante: pagamento con moneta elettronica, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile, bonifico bancario.</p> <p>Il Premio minimo per la sottoscrizione è di 10.100,00 euro, mentre quello massimo ammonta a 500.000,00 euro.</p> <p>Il presente prodotto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing né l'utilizzo di specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.</p>
----------------------	---

Rimborso	Il Contraente ha diritto al rimborso del premio in caso di revoca o recesso.
Sconti	Al verificarsi di condizioni particolari o nell'ambito di specifiche campagne commerciali, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto. L'Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto ha una durata fissa di 10 anni.
Sospensione	Il contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Finché il contratto non è concluso, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta di emissione del contratto senza l'addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (Posta Elettronica Certificata).</p> <p>Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Revoca, la Società rimborsa al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto.</p>
Recesso	<p>Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (Posta Elettronica Certificata), contenente i seguenti elementi identificativi del contratto: numero di Polizza, nome e cognome del Contraente.</p> <p>Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso, la Società rimborsa al Contraente il Premio da questi corrisposto.</p>
Risoluzione	Il contratto non prevede la possibilità di interruzione del pagamento dei premi in quanto il premio è versato in un'unica soluzione.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

SÌ NO

Valori di riscatto e riduzione	<p>Riscatto</p> <p>Il Contraente può esercitare, dopo che sia trascorso un anno dalla Data di Decorrenza, il diritto di Riscatto con richiesta scritta e purché l'Assicurato sia in vita.</p> <p>In caso di riscatto, la Società liquida al Contraente il Capitale Assicurato, pari alla somma dei capitali allocati in ciascuna Gestione Separata rivalutati annualmente (in positivo o in negativo) fino alla data di richiesta del riscatto in base ai rendimenti delle Gestioni Separate.</p> <p>Nel caso in cui la data effetto della richiesta non coincida con la Ricorrenza Anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato rivalutando "pro-rata temporis" il Capitale Assicurato rivalutato dall'ultima Ricorrenza Anniversaria fino alla data di richiesta del riscatto.</p> <p>Tale somma viene diminuita delle eventuali penalità di riscatto, se previste.</p> <p>Il Riscatto può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totale, con conseguente estinzione del contratto; • Parziale, purché l'importo di capitale richiesto sia almeno pari a 5.000,00 euro e l'importo di capitale residuo sia almeno pari a 5.000,00 euro. <p>Non è possibile richiedere più di un Riscatto Parziale nel corso di una stessa annualità assicurativa: il Riscatto Parziale è pertanto consentito solo una volta in dodici mesi tra una Ricorrenza Anniversaria di Polizza e quella successiva. Il Riscatto Parziale comporta la riduzione del Capitale Assicurato per l'ammontare del capitale richiesto e la conseguente riduzione di tutte le prestazioni contrattuali.</p> <p>In caso di Riscatto Parziale l'importo da liquidare al Contraente verrà disinvestito proporzionalmente rispettando le percentuali di allocazione esistenti sul contratto al momento dell'esecuzione dell'operazione.</p> <p>In caso di Riscatto sia totale che parziale si applica un costo fisso di 50,00 euro.</p> <p>È necessario tener presente che la garanzia di rendimento minimo del 2% prevista nei primi due anni di contratto, non è riconosciuta in caso di riscatto sia totale che parziale e che il riscatto del contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici. Le prestazioni della Società potrebbero risultare inferiori al premio versato.</p> <p>Riduzione</p> <p>Il presente contratto non prevede la riduzione delle prestazioni.</p> <p>Riattivazione</p> <p>Il presente contratto non prevede la riattivazione delle prestazioni.</p>
---------------------------------------	--

Richiesta di informazioni

Per ottenere informazioni sul valore di riscatto il Contraente può rivolgersi a:
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita/Ufficio liquidazioni
Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano
tel.02.482191 / mail: rlv@vittoriaassicurazioni.it



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti che, perseguendo un obiettivo di crescita del capitale a medio-lungo termine, hanno una bassa o medio-bassa propensione al rischio e non sono disposti o hanno una bassa capacità di sostenere perdite sui propri investimenti; è rivolto a chi, avendo una bassa conoscenza dei mercati finanziari, vuole investire in forme alternative ai titoli di stato e alle obbligazioni.

Il contratto è stipulabile purché l'Assicurato abbia alla Data di Decorrenza un'età contrattuale non inferiore a 18 anni né superiore a 85 anni. Per età contrattuale dell'Assicurato si intende l'età, espressa in anni interi, compiuta all'ultimo compleanno. Qualora alla Data di Decorrenza siano trascorsi dall'ultimo compleanno sei mesi o più, l'età utilizzata per il calcolo del Capitale Assicurato (età computabile) viene aumentata di un anno.



Quali costi devo sostenere?

Per conoscere il dettaglio dei costi, è bene leggere attentamente il KID (Documento contenente le informazioni chiave) che riporta l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

In aggiunta si riportano i seguenti costi a carico del Contraente.

Tabella sui costi per Riscatto Totale o Parziale

Nel caso in cui il Riscatto venga esercitato nel corso dei primi anni di durata contrattuale vengono applicate le seguenti penalità all'importo liquidabile:

Data richiesta riscatto	Penalità di riscatto
Durante il 1° anno	Riscatto non consentito
Nel corso della 2° annualità	3,00%
Nel corso della 3° annualità	2,00%
Nel corso della 4° annualità	1,00%
Oltre	-

È previsto inoltre un costo fisso di 50,00 euro sia sul riscatto totale che parziale.

- Costi per l'erogazione della rendita

In caso di conversione in rendita del capitale liquidato alla scadenza contrattuale, i costi relativi alle spese di pagamento della stessa saranno quelli in vigore al momento dell'esercizio dell'opzione e saranno regolati attraverso il set informativo relativo al contratto di opzione.

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 7,04%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Le prestazioni del contratto sono collegate ai rendimenti delle Gestioni Separate riportate nel KID.

Il prodotto prevede per i primi due anni di contratto il riconoscimento di una garanzia di rendimento minimo del 2% annuo con consolidamento annuale. Tale garanzia di rendimento minimo è a carico della Compagnia.

Successivamente è prevista una garanzia di conservazione del capitale maturato al termine del secondo anno, che sarà riconosciuta solamente alla scadenza del contratto o in caso di decesso dell'Assicurato.

Nel corso della durata contrattuale non è prevista la modifica del tasso di interesse garantito.

Il Capitale Assicurato viene rivalutato annualmente (in positivo o in negativo) nella misura di rivalutazione corrispondente ai rendimenti dei Fondi a Gestione Separata diminuito di un trattenuto in punti percentuali pari 1,40%. Qualora il rendimento lordo della Gestione Separata fosse superiore al 4% il valore trattenuto dalla Società sarà incrementato in misura pari al 20% della differenza tra il tasso di rendimento lordo realizzato ed il 4%.

La Gestione Separata non prevede l'accantonamento delle plusvalenze in un "fondo utili".

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it).

	Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. Il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A. deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
Negoziazione assistita	La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Trattamento fiscale dei premi Il premio versato sul presente contratto non è gravato da alcun tipo di imposta.</p> <p>Detrazione fiscale dei premi Il premio versato sul presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione fiscale.</p> <p>Tassazione delle somme corrisposte Le prestazioni liquidate dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato, scadenza contrattuale o riscatto hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che il Beneficiario sia o meno un soggetto che esercita attività di impresa. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca le prestazioni nell'ambito di un'attività di impresa, la componente reddituale inclusa nel capitale liquidato per decesso dell'Assicurato, scadenza contrattuale o per riscatto, concorrerà al reddito d'impresa: la Società liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna ritenuta o imposta sostitutiva. Nel caso in cui il Beneficiario non percepisca le prestazioni nell'ambito di un'attività di impresa, il capitale liquidato per decesso dell'assicurato, scadenza contrattuale o per riscatto, la parte eventualmente eccedente i premi versati non relativi alla componente demografica della polizza, costituisce reddito di capitale (articolo 44 del TUIR) soggetto ad imposta sostitutiva secondo la Normativa pro tempore vigente: la Società procederà quindi alla liquidazione di quanto dovuto al netto di tale imposta.</p>
---	--

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.